

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5935 del 16/11/2018
Oggetto	FCPP0860. RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE IN DIMINUZIONE DEL PRELIEVO DI ACQUA SOTTERRANEA DA DUE POZZI (FCA1165 e FCA1105) IN LOCALITÀ RONTA IN COMUNE DI CESENA (FC) E CAMBIO DI TITOLARITÀ. CONCESSIONARIO: NAZARIO BATTISTINI, ditta individuale. USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6128 del 13/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE IN DIMINUZIONE DEL PRELIEVO DI ACQUA SOTTERRANEA DA DUE POZZI (FCA1165 e FCA1105) IN LOCALITÀ RONTA IN COMUNE DI CESENA (FC) E CAMBIO DI TITOLARITÀ
CONCESSIONARIO: NAZARIO BATTISTINI – ditta individuale
USO: IRRIGAZIONE AGRICOLA
PRATICA FCPP0860

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;

- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati";

RICHIAMATA:

la Determinazione Dirigenziale n. 17766 del 24/11/2005, con scadenza al 31/12/2005, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato a Battistini Aldo (C.F. BTTLDA34B24C573Y) titolare di ditta individuale - la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Località Ronta in comune di Cesena (FC) per un volume annuo massimo complessivo derivabile di 1.500 mc da destinarsi ad uso irrigazione agricola mediante:

- **pozzo (FCA1165 – n. 1692)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 46 Mapp. 44 (ex 45) di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di circa mt. 40 dal piano campagna;
- **pozzo (FCA1105 – n. 9823)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 45 Mapp. 45 di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di circa mt. 39 dal piano campagna;

VISTA:

- la **comunicazione di cambio titolarità della concessione FCPA0860** presentata da Nazario Battistini (C.F. BTTNZR62P15C573T) in data 02/05/2006 ed acquisita dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - al Protocollo PG/2006/41875 in seguito al subentro nella conduzione dell'azienda agricola del padre Aldo Battistini intestatario della citata concessione;
- la domanda di **rinnovo** della concessione (pratica FCPA0860/07RN01) di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata in data 10/09/2007 ed acquisita dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - al Protocollo PG/2007/259088 del 16/10/2007, da Nazario Battistini (C.F. BTTNZR62P15C573T) titolare di ditta individuale (P.IVA 03258560402) con sede legale in Comune di

Cesena (FC) via Melona n. 1770;

- la **relazione tecnica** trasmessa ad integrazione della domanda di rinnovo con cambio di titolarità presentata in data 16/03/2016 ed acquisita dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - al Protocollo PG/2016/0196889 del 21/03/2016, in cui si descrivono le opere di prelievo e il comparto irriguo di Ha 04.00.00 per il quale è richiesta la riduzione del fabbisogno idrico da 1.500 mc/annui a 734 mc/annui;
- la **relazione tecnica – idrogeologica** a firma del Dott. Geol. Paride Antolini trasmessa ad integrazione dell'istanza di rinnovo presentata in data 12/04/2016 ed acquisita dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna - al Protocollo PG/2016/0260768, in cui si descrivono le opere di prelievo e la geologia del terreno su cui sono ubicate le due risorse già esistenti;

DATO ATTO che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/19088 del 09/11/2018;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTI:

- il parere dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Prot. n. 279/2016 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2016/10326 del 11/07/2016, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente alla seguente prescrizione:
 - *"all'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti a cadenza almeno annuale;*
- il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 23/05/2016 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2016/8014 del 26/05/2016, dal quale si evince che il prelievo di acqua pubblica sotterranea può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P. a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:
 - *"l'emungimento di acqua dai pozzi esistenti deve essere regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate."*
- il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot. n. 12591/CE/3676 del 09/05/2016, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2016/7283 del 16/05/2016 dal quale si rileva che il fondo ubicato nel comune di Cesena (FC) località Ronta ricade all'interno del comprensorio irriguo dell'impianto Pianura Cesenate e quindi è possibile prendere in considerazione la richiesta di allacciamento alla rete in pressione;
- il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 25/05/2016 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea da nuovo pozzo da perforare con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- le osservazioni presentate dalla Ditta in data 09/06/2017 con chiarimenti in merito all'impossibilità di usufruire della rete del Consorzio di Bonifica della Romagna che si accolgono;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta ad uso irrigazione di circa Ha 04.00.00 impiantati a frutteto pari ad una quantità massima annua richiesta di mc 734 ai sensi della DGR 1415/2016 ;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 166,00 con bollettino postale del 01/10/2007, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di rinnovo, non istruito;
- l'importo di € 198,35 con bonifico bancario del 07/11/2018 ad integrazione del deposito cauzionale di € 51,65 già versato con bollettino postale VCY0824 in data 10/02/2006 per adeguarlo al minimo stabilito

dall'art.8 L.R. 2/2015 pari a € 250,00;

- l'importo € 3,50 con con bonifico bancario del 07/11/2018 ad integrazione del canone 2017 già versato con bollettino postale VCYL0086 del 16/03/2016 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola;
- l'importo di € 12,12 con con bonifico bancario del 07/11/2018 quale canone anno 2018 incluso gli interessi legali (€ 0,02) dovuti ai sensi della normativa vigente;
- l'importo di € 108,90 con con bonifico bancario del 07/11/2018 per i canoni fino alla scadenza della concessione;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo della concessione ordinaria con cambio titolarità possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA della Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare la concessione FCPA0860 e assentire dalla data di adozione del presente atto il cambio titolarità** a favore di Nazario Battistini (C.F. BTTNZR62P15C573T) titolare di ditta individuale (P.IVA 03258560402) con sede legale in Comune di Cesena (FC) via Melona n. 1770 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola mediante le seguenti risorse:
 - **pozzo (FCA1165 – n. 1692)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 46 Mapp. 44 (ex 45) di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di circa mt. 40 dal piano campagna metri dal piano campagna ed equipaggiato con con pompa verticale elettrica della potenza di 15,00 Kw con portata massima 6,00 l/s ;
 - **pozzo (FCA1105 – n. 9823)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 45 Mapp. 45 di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di circa mt. 39 dal piano campagna ed equipaggiato con pompa verticale a scoppio della potenza di 15,00 Kw con portata massima 10,00 l/s ;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 12,00 l/s** e corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc 734** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione per ogni risorsa di un misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al 31/12/2027;
5. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
6. di fissare il **canone annuo in € 12,10** sulla base della normativa citata in premessa;
7. di fissare in **€ 108,90 la somma dovuta per i canoni** di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;

10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo battistini_nazario@pec.coldiretti.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo con variante sostanziale e cambio titolarità della concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta dalla Ditta individuale Nazario Battistini (P.IVA 03258560402) - Pratica FCPPA0860

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante le seguenti risorse:
 - **pozzo (FCA1165 – n. 1692)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 46 Mapp. 44 (ex 45) di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di circa mt. 40 dal piano campagna metri dal piano campagna ed equipaggiato con pompa verticale elettrica della potenza di 15,00 Kw con portata massima 6,00 l/s. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 761.043 e Y = 898.017);
 - **pozzo (FCA1105 – n. 9823)** ubicato in località Ronta in comune di Cesena (FC), distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 45 Mapp. 45 di proprietà della Ditta sopracitata avente una profondità di circa mt. 39 dal piano campagna ed equipaggiato con pompa verticale a scoppio della potenza di 15,00 Kw con portata massima 10,00 l/s. Coordinate geografiche come si evince dalla cartografia allegata all'istanza (UTM RER : X = 760.654 e Y = 897.994);
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso irrigazione agricola di circa Ha 04.00.00 impiantati a frutteto per una quantità massima annua di prelievo di mc 734.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2027**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 16,0
 - portata media complessiva di prelievo l/s 7,0
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 734
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione per ogni pozzo** entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec

ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2027, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2027.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *"rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico"*.
2. *"Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario."*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.